

ALLEGATO 4.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

Le disposizioni di cui al presente allegato non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	

CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime

				degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 in ATC n. 1,2,3 e 6. Negli ATC n. 4 e n. 5, chiusura al 31.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione **dal 19.08.2023 al 14.09.2023** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente **dal 19.08.2023 al 31.01.2024**.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal **17.09.2023** al **30.09.2023** compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal **09.12.2023** la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio, fatta salva la caccia alla volpe sino al 31.01.2024 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 31.12.2023, ove consentita.

Dal **01.01.2024** al **31.01.2024** la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia e della volpe) è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po: al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati e ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nel mese di gennaio 2024, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.